

CONVENZIONE PER L'ADESIONE ALLA RETE "PENSPLAN INFOPOINT"

Tra

Pensplan Centrum S.p.A. (di seguito anche il "PENSPLAN CENTRUM"), con sede legale in Bolzano, via della Rena, 26, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano n. 01657120216, società sottoposta alla direzione e coordinamento della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, rappresentata dall'Amministratore Delegato *pro tempore* Matteo Migazzi, cod. fisc. [REDACTED] nato a [REDACTED] munito dei necessari poteri per la sottoscrizione della presente Convenzione

e

Patronato INPAL (di seguito anche il "PARTNER"), con sede in Roma, via Nazionale 230, codice fiscale 97987170582, rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante Santoianni Pasquale, cod. fisc. [REDACTED], nato a [REDACTED] munito dei necessari poteri per la sottoscrizione della presente Convenzione,

di seguito anche congiuntamente le "PARTI" e disgiuntamente la "PARTE";

premessi che:

- ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 3/97, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (di seguito anche la "REGIONE") ha costituito PENSPLAN CENTRUM attribuendogli, tra l'altro, compiti di promozione, informazione e sensibilizzazione in materia di previdenza complementare nonché di sostegno alla stessa attraverso appositi interventi. Il ruolo centrale di PENSPLAN CENTRUM nell'elaborazione del programma di formazione, informazione, promozione e sviluppo della previdenza complementare regionale e di assistenza qualificata agli aderenti in relazione alla partecipazione a fondi pensione si è ormai consolidato ed è stato confermato negli anni da parte della REGIONE ed anche delle province autonome di Bolzano e Trento;
- il PARTNER svolge direttamente in qualità di patronato, attività di rilievo costituzionale tra le quali attività di informazione, assistenza e tutela a favore di tutte le persone presenti sul territorio dello Stato per le prestazioni in materia di sicurezza sociale;
- ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 152/2001 le attività di consulenza e di assistenza degli Istituti di Patronato riguardano il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare anche sulla base di apposite convenzioni con gli enti erogatori;
- gli Istituti di Patronato, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 152/2001, possono svolgere senza scopo di lucro attività di sostegno, di informazione, di servizio e di assistenza tecnica in favore delle pubbliche amministrazioni, sulla base di apposite convenzioni;
- ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 152/2001, le attività relative ai contributi derivanti da convenzioni stipulate con la Pubblica Amministrazione non rientrano, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, tra quelle effettuate nell'esercizio di attività commerciali;
- la previdenza complementare, così come disciplinata dal D.Lgs. n. 252/2005 e s.m.i. costituisce attività costituzionalmente garantita (v. artt. 38 e 47 Cost.);

- in considerazione delle finalità che muovono il rispettivo operato, le PARTI collaborano sulla base di una Convenzione volta ad unire le loro sinergie nel fornire alla popolazione regionale strumenti e mezzi per una sempre maggiore consapevolezza circa l'istituto della previdenza complementare e per agevolare indistintamente la partecipazione ai fondi pensione.
- PENSPLAN dispone di consolidate conoscenze in materia di previdenza complementare e, nel perseguimento dei propri scopi statuari, agevola l'allestimento di una rete di sportelli informativi dedicati principalmente alla previdenza complementare denominati "Pensplan Infopoint" e distribuiti su tutto il territorio regionale, che si avvalgono del know how e degli strumenti forniti da PENSPLAN CENTRUM a sostegno delle proprie funzioni di informazione, assistenza e tutela.

Tutto ciò premesso, fra le PARTI si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1: (Premesse e Allegati)

1. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione che disciplina in capo alle PARTI gli impegni scaturenti dall'adesione del PARTNER alla rete Pensplan Infopoint regolando la gestione dei rapporti giuridici tra le PARTI che ne discendono (di seguito anche "CONVENZIONE").

Art. 2: (Oggetto della CONVENZIONE)

1. La CONVENZIONE ha per oggetto la adesione e partecipazione alla rete Pensplan Infopoint, con la conseguente istituzione e gestione di appositi sportelli di informazione e assistenza (di seguito anche "Pensplan Infopoint") presso le sedi del PARTNER dislocate sul territorio provinciale di competenza, secondo gli standard di seguito descritti e/o individuati da diversi accordi con PENSPLAN CENTRUM. Lo scopo della collaborazione oggetto della CONVENZIONE e della rete Pensplan Infopoint composta dai singoli sportelli è di promuovere lo sviluppo della previdenza complementare a livello regionale, anche attraverso la fornitura di un servizio di consulenza previdenziale e di informazione omogeneo e neutrale, nonché di un servizio standardizzato di supporto ed assistenza nell'espletamento di pratiche attinenti alla previdenza complementare, con particolare riferimento alla partecipazione a fondi pensione ed alla richiesta degli interventi regionali, a favore della popolazione regionale e dell'utenza del PARTNER in generale secondo le specifiche di cui all'Allegato 3 (di seguito anche il "SERVIZIO" o i "SERVIZI").
2. In ogni caso i SERVIZI prestati dal PARTNER in base alla CONVENZIONE non potranno mai:
 - a) considerarsi alla stregua di servizi amministrativi e contabili resi ai fondi pensione convenzionati ai sensi del regolamento attuativo della Legge Regionale n. 3/97 richiamata in premessa, bensì come forme di assistenza qualificata agli aderenti, poste in essere da PENSPLAN CENTRUM mediante esternalizzazione di una parte dell'esecuzione, al fine di garantire capillarmente all'utenza di tutto il territorio regionale prestazioni qualitativamente comparabili a quelle che eroga presso le proprie sedi di Bolzano e Trento;

- b) configurarsi come attività di raccolta delle adesioni ai sensi delle previsioni vigenti in materia di previdenza complementare, ai fini della quale il PARTNER dovrà essere appositamente e separatamente incaricato dalla forma pensionistica complementare.
- 3. La CONVENZIONE non genera alcun rapporto contrattuale/obbligatorio tra il PARTNER ed i fondi convenzionati che rimangono, ciascuno per gli aspetti di proprio interesse, esclusivamente vincolati alle rispettive pattuizioni intercorrenti con PENSPLAN CENTRUM.

Art. 3: (Obblighi a carico del PARTNER)

- 1. Al fine di realizzare quanto concordato ed oggetto della CONVENZIONE, il PARTNER si obbliga ed impegna a:
 - a) istituire e/o mantenere, nelle sedi presenti sul territorio di competenza di cui all'Allegato 1, idonei spazi per l'allestimento dei Pensplan Infopoint secondo le specifiche linee guida definite nell'Allegato 2 e comunque secondo gli accordi con PENSPLAN CENTRUM;
 - b) individuare per ognuna delle sedi di cui al punto precedente almeno una persona che fungerà da operatore Pensplan Infopoint (di seguito anche l'"Operatore" o gli "Operatori") che sarà tenuto alla prestazione dei SERVIZI;
 - c) indicare a PENSPLAN CENTRUM, con le modalità definite ed entro i termini concordati, la lista dei singoli Operatori abilitati ai SERVIZI e a comunicare tempestivamente con le medesime modalità ogni eventuale successiva variazione;
 - d) garantire che l'Operatore non presti alcun SERVIZIO prima di aver concluso l'apposito percorso formativo organizzato da PENSPLAN insieme al PARTNER;
 - e) garantire che i SERVIZI non vengano prestati da soggetti diversi dall'Operatore ovvero da soggetti che non abbiano seguito apposito percorso formativo e non dispongano delle necessarie autorizzazioni e delle eventuali apposite credenziali personali;
 - f) richiedere l'attribuzione di credenziali personali per l'accesso dei singoli Operatori alle aree riservate e alle piattaforme informatiche messe a disposizione da PENSPLAN CENTRUM e garantire agli Operatori la possibilità di accedere a tali aree e/o strumenti;
 - g) attivare l'erogazione dei SERVIZI presso ogni eventuale ulteriore sede preventivamente autorizzata da PENSPLAN CENTRUM secondo le specifiche e le modalità indicate nell'Allegato 3;
 - h) non richiedere all'utenza alcuna remunerazione per i SERVIZI; le spese sostenute per l'erogazione dei SERVIZI saranno infatti rimborsate esclusivamente da parte di PENSPLAN CENTRUM in base alle previsioni di cui alla CONVENZIONE;
 - i) collaborare e assicurare a PENSPLAN CENTRUM la disponibilità a fornire il proprio supporto nello sviluppo e nella implementazione dei SERVIZI;
 - j) in qualità di moltiplicatori dell'informazione garantire la diffusione e la distribuzione di messaggi in tema di previdenza complementare e altre attività istituzionali svolte da PENSPLAN CENTRUM sulla base della L.R. 3/97, attraverso:
 - 1. i propri canali digitali

2. la pubblicazione di redazionali messi a disposizione da PENSPLAN CENTRUM sui canali di informazione del PARTNER, a titolo esemplificativo: sito web, social media, newsletter, riviste associative.
3. apposite iniziative, campagne e promozioni poste in essere in accordo con PENSPLAN
4. la partecipazione di propri rappresentanti alle riunioni di coordinamento periodiche e/o straordinarie convocate da PENSPLAN CENTRUM;
5. la partecipazione con propri Operatori/rappresentanti ad attività e/o iniziative di promozione e informazione di PENSPLAN CENTRUM

6. la designazione di un responsabile operativo della comunicazione con cui concordare le attività di promozione e comunicazione, nello specifico il sig. [REDACTED] indirizzo e-mail: [REDACTED] telefono: [REDACTED] che potrà coordinarsi e confrontarsi direttamente con il responsabile operativo della comunicazione di PENSPLAN, nello specifico la sig.ra [REDACTED] indirizzo e-mail: [REDACTED] telefono: [REDACTED]

con riferimento ai punti da 1. a 5. si precisa che non saranno previsti costi a carico di PENSPLAN CENTRUM.

Più in generale il PARTNER si impegna a collaborare con PENSPLAN CENTRUM con l'obiettivo di garantire la massima visibilità alla rete Pensplan Infopoint, al progetto di welfare complementare regionale, anche definito Progetto Pensplan, ed alle iniziative promozionali e/o di perseguimento dei propri scopi societari intraprese da PENSPLAN CENTRUM

- k) garantire a PENSPLAN CENTRUM la partecipazione di ogni singolo Operatore ad almeno 1 sessione/incontro all'anno di formazione ed approfondimento in relazione alla previdenza complementare, e/o più in generale ai SERVIZI. Tali sessioni/incontri di formazione ed approfondimento, potranno svolgersi anche a distanza e/o in modalità telematica;
- l) collaborare con PENSPLAN CENTRUM nell'attività di informazione e formazione di ogni Operatore finalizzata alla creazione di adeguate competenze tali da permettere l'erogazione dei SERVIZI sulla base di elevati standard di qualità in grado di soddisfare pienamente le aspettative dell'utenza;
- m) collaborare attivamente nello sviluppo e nel miglioramento continuo nell'erogazione dei SERVIZI, nonché nella definizione e realizzazione di nuovi servizi che possano essere erogati dai Pensplan Infopoint;
- n) nei modi e nei tempi concordati con PENSPLAN CENTRUM attivare eventuali nuovi servizi individuati;
- o) garantire la propria piena osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le norme in genere (ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle contrattuali, sanitarie, previdenziali, contributive, assicurative, relative alla sicurezza sul lavoro e concernenti il trattamento dei dati personali) tempo per tempo vigenti ed applicabili alla propria attività, ai propri dipendenti e collaboratori;
- p) farsi carico delle spese di istituzione, allestimento, manutenzione e gestione dei Pensplan Infopoint, sulla base di quanto previsto nell'Allegato 2;
- q) adottare e utilizzare correttamente ed esclusivamente in base agli accordi con PENSPLAN CENTRUM marchio/i, logo/hi e/o modelli di corporate identity forniti da PENSPLAN CENTRUM;

- r) gestire correttamente gli oggetti che compongono l'allestimento, le strutture espositive e il materiale pubblicitario forniti da PENSPLAN CENTRUM secondo gli accordi e/o le indicazioni ricevute, assumendosi la responsabilità per la relativa corretta utilizzazione, gestione, manutenzione, conservazione/ archiviazione e rimozione/smaltimento, mantenendo PENSPLAN CENTRUM sollevato ed indenne da azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate da terzi danneggiati.

Art. 4: (Obblighi a carico di PENSPLAN)

1. Per parte sua PENSPLAN CENTRUM si impegna e si obbliga a:
 - a) mettere a disposizione a titolo gratuito dei singoli Operatori l'accesso alle aree riservate e alle piattaforme informatiche necessarie per la corretta prestazione dei SERVIZI, nonché mettere a disposizione il materiale didattico;
 - b) corrispondere al PARTNER, a titolo di contributi una tantum e di rimborso spese per la prestazione dei SERVIZI, gli importi indicati all'articolo 6;
 - c) organizzare in collaborazione con il PARTNER ed a proprie spese gli interventi di informazione e formazione richiesti e concordati con il PARTNER da destinare ai singoli Operatori per la corretta prestazione dei SERVIZI, individuando i relatori, il materiale didattico e occupandosi degli aspetti logistici. Tali interventi di informazione e formazione potranno svolgersi anche a distanza e/o in modalità telematica;
 - d) mettere a disposizione del PARTNER, in base agli accordi di volta in volta presi con lo stesso, proprie strutture e risorse per eventuali iniziative promozionali e di comunicazione ad hoc in relazione ai SERVIZI ed all'oggetto della CONVENZIONE;
 - e) concordare preventivamente con il PARTNER eventuali modifiche da apportare agli allegati alla CONVENZIONE ed alla ulteriore documentazione disciplinante l'oggetto della CONVENZIONE;
 - f) fornire a proprie spese il materiale espositivo, e più in generale, la segnaletica atta ad identificare il Pensplan Infopoint all'atto dell'allestimento e successivamente sulla base di quanto disciplinato dall'Allegato 2;

Art. 5: (Diritti delle PARTI)

1. Le PARTI convengono che i contenuti degli allegati alla CONVENZIONE, in particolare degli Allegati 2, 3 e 4, potranno essere differentemente concordati anche successivamente alla stipulazione della CONVENZIONE mediante scambio di comunicazioni scritte tra i responsabili secondo le modalità di cui all'art. 11, senza che a tal fine sia necessario sottoscrivere una nuova convenzione ovvero senza che ciò comporti invalidità, nullità o inefficacia della CONVENZIONE stessa, se non per gli allegati e/o per le parti degli stessi sostituiti, cancellati o modificati.
2. PENSPLAN CENTRUM si riserva la facoltà di:
 - a) negare o revocare l'autorizzazione alla qualificazione della sede individuata da parte del PARTNER come Pensplan Infopoint, nel caso in cui non vengano rispettati o mantenuti i requisiti stabiliti dall'Allegato 2;

- b) effettuare, in qualsiasi momento e senza preventivo avviso, visite periodiche presso le sedi dei Pensplan Infopoint al fine di verificare il pieno rispetto dei requisiti di cui all'Allegato 2 e la corretta prestazione dei SERVIZI, anche mediante indagini di customer satisfaction a campione in base ai dati raccolti dal PARTNER medesimo;
- c) verificare nel dettaglio, previo apposito appuntamento, le modalità con le quali vengono prestati i SERVIZI da parte del PARTNER;
- d) ridefinire le modalità di calcolo del rimborso spese di cui alla CONVENZIONE, qualora a fronte dell'erogazione dei SERVIZI il PARTNER dovesse poter fruire di ulteriori contributi, sussidi, rimborsi spese o diverse remunerazioni comunque denominate, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo i contributi e sussidi previsti dalla Legge Regionale 9 agosto 1957, n. 15 e s.m. e dal relativo Regolamento di esecuzione;
- e) monitorare costantemente l'attività del PARTNER ai fini del riconoscimento del relativo rimborso spese;
- f) segnalare eventuali irregolarità e, se necessario, ridurre proporzionalmente il rimborso spese spettante;
- g) determinare annualmente, in corrispondenza dell'approvazione del proprio bilancio previsionale, l'importo complessivo massimo che potrà essere corrisposto per i SERVIZI, tenuto conto della sostenibilità degli oneri economici e gestionali connessi con il mantenimento della rete Pensplan Infopoint che potrà essere comunicato separatamente da parte di PENSPLAN CENTRUM.

Art. 6: (Contributo e Rimborso spese)

1. In relazione ad ogni singolo Pensplan Infopoint di nuova attivazione ed autorizzazione da parte di PENSPLAN CENTRUM allestito secondo le specifiche di cui all'Allegato 2, quindi con esclusione di quelli di cui all'Allegato 1 già attivati ed operativi in base a precedenti intese, PENSPLAN CENTRUM corrisponderà al PARTNER un contributo una tantum nei limiti di un importo massimo pari a 2.000,00€ (duemila/00 Euro) (di seguito, il "Contributo"). L'ammontare del Contributo sarà determinato da parte di PENSPLAN CENTRUM con separata comunicazione e potrà essere ulteriormente ridotto d'intesa con il PARTNER, qualora non tutte le previsioni di cui al richiamato Allegato 2 vengano soddisfatte o siano soddisfacibili da parte del PARTNER oppure nel caso in cui la sede adibita a Pensplan Infopoint o l'Operatore assegnatovi non garantiscano il livello di qualità minimo richiesto nella prestazione dei SERVIZI e nell'esecuzione dell'oggetto della CONVENZIONE, ferma restando la previsione ex art. 9 comma 4.
2. PENSPLAN CENTRUM riconosce semestralmente al PARTNER un rimborso delle spese sostenute per la prestazione dei SERVIZI nella misura prevista dall'Allegato 3 (di seguito, il "Rimborso spese"), rivalutato annualmente, a partire dal 1° gennaio 2027, sulla base della variazione dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati (FOI senza tabacchi) nell'anno precedente.
3. PENSPLAN CENTRUM riconosce al PARTNER un Contributo una tantum a titolo di rimborso per ogni singolo Operatore partecipante a sessioni/incontri di informazione ed approfondimento di cui all'art. 3 comma 1 lett. k) che precede, erogati su proposta di PENSPLAN CENTRUM, previo superamento da

parte del singolo Operatore partecipante di un esame finale (di seguito "TEST"). L'ammontare del Contributo è indicato nell'Allegato 4.

Art. 7: (Modalità di pagamento del Contributo e del Rimborso spese)

1. Il pagamento degli importi dovuti da PENSPLAN CENTRUM al PARTNER in base al precedente art. 6, sarà effettuato secondo le modalità di seguito indicate:
 - a) Contributo di cui all'art. 6, comma 1: in seguito al corretto allestimento ed alla attivazione di un nuovo Pensplan Infopoint su richiesta del PARTNER, da inviare entro 1 mese dalla conferma del corretto allestimento, viene erogato un importo pari al 50% del Contributo complessivo. La parte restante, salvo quanto specificatamente previsto dall'art. 6, comma 1, stesso, viene erogata alla scadenza del primo anno di attività del nuovo Pensplan Infopoint, a seguito di verifica del rispetto e del mantenimento dei requisiti previsti dall'Allegato 2, su richiesta del PARTNER, da inviare entro 1 mese dalla scadenza del primo anno di attività. In caso di ritardo nell'invio da parte del PARTNER della citata richiesta PENSPLAN CENTRUM si riserva di applicare una riduzione del rimborso dello 0,1% su base giornaliera.
 - b) Rimborso spese di cui all'art. 6, comma 2: con periodicità semestrale, mediante richiesta scritta da presentare a PENSPLAN CENTRUM entro il termine di 3 mesi dalla data di chiusura del semestre, ovvero al più tardi entro la data del 30 settembre per le attività relative al primo semestre ed entro il 31 marzo dell'anno successivo per le attività del secondo semestre. In caso di ritardo nell'invio da parte del PARTNER della citata richiesta PENSPLAN CENTRUM si riserva di applicare una riduzione del rimborso dello 0,1% su base giornaliera.

PENSPLAN CENTRUM da parte sua provvederà al versamento del Rimborso spese sul conto corrente bancario dedicato indicato dal PARTNER, previa verifica, anche mediante strumenti informatici, dell'avvenuto svolgimento delle operazioni per le quali è richiesto il rimborso spese. Ai fini di tale verifica il PARTNER è tenuto a fornire eventuali dati e/o chiarimenti a specifiche richieste avanzate da PENSPLAN CENTRUM (quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, documenti cartacei, elenchi, modulistica ecc.) in maniera tempestiva e comunque entro il termine ultimo di 30 giorni dalla data di chiusura del semestre di riferimento pena la eventuale riduzione del rimborso spese spettante.
 - c) Contributo di cui all'art. 6, comma 3: con periodicità semestrale, mediante richiesta scritta da presentare a PENSPLAN CENTRUM entro il termine di 3 mesi dalla data di chiusura del semestre, ovvero al più tardi entro la data del 30 settembre per le attività relative al primo semestre ed entro il 31 marzo dell'anno successivo per le attività del secondo semestre. In caso di ritardo nell'invio da parte del PARTNER della citata richiesta PENSPLAN CENTRUM si riserva di applicare una riduzione del rimborso dello 0,1% su base giornaliera. PENSPLAN CENTRUM da parte sua provvederà al versamento del Contributo sul conto corrente bancario dedicato indicato dal PARTNER, previa verifica, anche mediante strumenti informatici, dell'avvenuto svolgimento delle sessioni/incontri di formazione ed approfondimento, nonché della relativa partecipazione degli Operatori per la quale è richiesto il contributo. Ai fini di tale verifica: PENSPLAN CENTRUM potrà richiedere agli Operatori la compilazione e sottoscrizione di un Foglio Presenze; il

PARTNER è tenuto a fornire eventuali dati e/o chiarimenti a specifiche richieste avanzate da PENSPLAN CENTRUM in maniera tempestiva e comunque entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data di richiesta dati e/o chiarimenti.

Art. 8: (Obblighi del PARTNER relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Il PARTNER assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. In particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010, il PARTNER comunicherà a PENSPLAN CENTRUM gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i ai pagamenti effettuati da PENSPLAN CENTRUM a favore del PARTNER in forza della CONVENZIONE entro sette giorni dall'accensione o dalla destinazione alla funzione di c/c dedicato/i, nonché, nel medesimo termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

Art. 9: (Durata)

1. La presente CONVENZIONE decorre, per effetto della sottoscrizione di entrambe PARTI, dal 1° gennaio 2026 e ha durata fino al 31 dicembre 2030. Resta ferma la possibilità per ciascuna delle PARTI di recedere in qualsiasi momento dalla CONVENZIONE stessa, a mezzo di comunicazione inoltrata mediante lettera raccomandata A.R./PEC, senza necessità di alcuna motivazione, con il preavviso di almeno 3 mesi.
2. Con il recesso di PENSPLAN CENTRUM dalla presente CONVENZIONE, non seguito da alcuna novazione della stessa, deve intendersi risolta a tutti gli effetti anche l'adesione del PARTNER alla rete Pensplan Infopoint.
3. L'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte di PENSPLAN CENTRUM non pregiudicherà in alcun modo il diritto del PARTNER all'ottenimento del Rimborso spese per i SERVIZI resi sino all'ultimo giorno di vigenza della CONVENZIONE.
4. Costituiscono inadempimento contrattuale del PARTNER ed è causa di risoluzione ai sensi ed agli effetti dell'art. 1456 c.c.:
 - la motivata revoca da parte di PENSPLAN CENTRUM – ai sensi dell'art. 5, comma 2 lett. a), della CONVENZIONE – dell'autorizzazione alla qualificazione della totalità delle sedi individuate dal PARTNER come Pensplan Infopoint,
 - la mancata garanzia del livello di qualità minimo richiesto nella prestazione dei SERVIZI, come indicato nell'Allegato 3.
5. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite (art. 1458, comma 1 c.c.).

Art. 10: (Riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. PENSPLAN CENTRUM, in qualità di Titolare del trattamento, effettua il trattamento dei dati personali degli esponenti del PARTNER ai fini della stipula della presente CONVENZIONE, esclusivamente per l'esecuzione e gestione della CONVENZIONE stessa, secondo i termini e le modalità indicate

nell'Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche "Informativa") (Allegato 5). Inoltre, PENSPLAN CENTRUM, in qualità di Titolare del trattamento, effettua il trattamento dei dati personali forniti dagli Operatori esclusivamente al fine di consentire l'accesso alle aree riservate e alle piattaforme informatiche ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della presente CONVENZIONE, nonché permettere la partecipazione ad incontri di formazione e approfondimento ed a iniziative ed interventi di informazione e formazione, ai sensi rispettivamente degli artt. 3 comma 1 lett. j), k) e l) e 4, comma 1, lett. c) della presente CONVENZIONE, secondo i termini e le modalità indicate nell'Informativa (Allegato 5A). A tale ultimo riguardo, il PARTNER si impegna a fornire ai propri Operatori, prima del loro censimento nei sistemi di PENSPLAN, la predetta Informativa (Allegato 5A).

2. Le PARTI concordano che, con riferimento alle attività di trattamento dei dati personali degli utenti dei SERVIZI, il PARTNER agisce in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito il "GDPR") e del D.Lgs. n. 196/2003 [*"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"* e s. m., di seguito "Codice Privacy"]. In particolare, il PARTNER opera:

- a) quale Responsabile, con riferimento al trattamento dei dati personali che PENSPLAN CENTRUM effettua quale Titolare (provvidenze della REGIONE, dipendenti, fornitori, ecc.)
- b) quale Sub-Responsabile, con riferimento al trattamento dei dati personali relativi agli aderenti ai fondi pensione convenzionati con PENSPLAN CENTRUM ed effettuato da PENSPLAN CENTRUM quale responsabile per conto dei medesimi fondi pensione (soggetti terzi quali titolari – di seguito "Terzi Titolari"), in virtù delle convenzioni in essere con questi ultimi. Il PARTNER opererà quindi quale Sub-Responsabile del predetto trattamento di dati personali, effettuato mediante le modalità e strumenti elettronici gestiti da PENSPLAN CENTRUM nei termini di cui alla presente CONVENZIONE ed in virtù del preventivo consenso rilasciato dai fondi pensione riguardo all'erogazione di servizi a favore dei rispettivi aderenti tramite i Pensplan Infopoint.

3. Le PARTI si danno reciprocamente atto che la prestazione dei SERVIZI di cui alla presente CONVENZIONE ha ad oggetto, in particolare, le attività di trattamento dei dati personali connesse ai SERVIZI, il cui oggetto risulta dall'art. 2 della medesima CONVENZIONE.

Premesso che la natura e le finalità delle attività di trattamento dei dati personali sono stabiliti dalla presente CONVENZIONE, qui di seguito si precisa:

- a) la tipologia di dati personali che saranno trattati:
 - dati personali comuni (anagrafici, recapiti telefonici e telematici (e-mail), immagini, dati lavorativi, retributivi, dati relativi alla posizione previdenziale, dati relativi a disagi di natura economica e sociale, dati contrattuali, dati bancari);
 - dati personali appartenenti a categorie particolari (i.e. dati relativi alla salute degli aderenti ai fondi pensione convenzionati, appartenenza sindacale);
- b) le categorie di soggetti interessati a cui fanno riferimento la tipologia di dati personali:

- aderenti ai fondi pensione convenzionati e loro eventuali familiari ed eredi
 - datori di lavoro
 - soggetti incaricati della raccolta delle adesioni
 - dipendenti lavoratori e assimilati
 - fornitori
 - consulenti e professionisti
 - utenti sportello e utenti online
- c) il nome e i dati di contatto dei Terzi Titolari per conto dei quali PENSPLAN CENTRUM agisce:
- Fondo Pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino-Alto Adige (Fondo Pensione Laborfonds)
Il Titolare del trattamento dei dati: Fondo Pensione Laborfonds
Dati di contatto: sede di Bolzano (Via della Mostra, 11/13) o sede di Trento (Via Gazzoletti, 47) c/o service amministrativo Pensplan Centrum S.p.A., Tel + 39 0471 317 670 E-mail: info@laborfonds.it
 - Raiffeisen Fondo pensione aperto
Il Titolare del trattamento dei dati: Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A.
Dati di contatto: sede in Bolzano, via Laurin, 1, Tel. 0471 946511, E-mail: Raiffeisen.Landesbank@raiffeisen.it
 - Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi
Il Titolare del Trattamento dei dati: Euregio Plus SGR S.p.A. (già PensPlan Invest SGR S.p.A.)
Dati di contatto: sede legale in Bolzano, Passaggio Duomo, 15, Tel. 0471 068 700 E-mail: info@euregioplus.com
 - Plurifonds il Fondo pensione aperto di ITAS VITA
Il Titolare del Trattamento dei dati: ITAS Vita S.p.A.
Dati di contatto: sede legale in Trento, Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2.
- d) con riferimento alla durata dell'attività di trattamento dei dati personali di cui al comma 3 gli stessi possono essere conservati da parte del PARTNER per il tempo di efficacia della CONVENZIONE e per i due mesi successivi alla scadenza della CONVENZIONE ai fini della richiesta del rimborso dei servizi, e successivamente distrutti/cancellati.
4. In qualità di Responsabile e/o Sub-Responsabile del trattamento dei dati personali degli utenti dei servizi del Pensplan Infopoint, il PARTNER conferma di possedere garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate affinché le suddette attività di trattamento dei dati personali soddisfino i requisiti del GDPR e del Codice Privacy, al fine di garantire la tutela dei diritti degli interessati nonché si impegna ad osservare e a far osservare ai propri Operatori delle pertinenti sedi i compiti e le istruzioni indicate nel presente art. 10 della CONVENZIONE.
5. Fermi gli obblighi previsti dalle disposizioni del GDPR e del Codice Privacy, posti direttamente a carico del Responsabile del trattamento, il PARTNER si impegna, in particolare, a:
- a) trattare i dati personali, eventualmente anche appartenenti alle categorie particolari ex art. 9 del GDPR, ove strettamente indispensabili per l'erogazione dei SERVIZI, nel pieno rispetto delle disposizioni del GDPR e del Codice Privacy ed esclusivamente per il perseguimento degli scopi specificati nella

CONVENZIONE in oggetto, nonché per i fini previsti dalla Legge 152/2001 (art. 7, comma 1), con le modalità e le procedure informatizzate a ciò necessarie;

- b) trattare i dati personali soltanto sulla base delle documentate istruzioni fornite da PENSPLAN CENTRUM, ove necessario, anche in relazione ad un eventuale trasferimento di dati personali verso soggetti stabiliti in Paesi al di fuori della UE, che potrà essere effettuato solo previa autorizzazione di PENSPLAN e sulla base delle relative istruzioni, adottando le adeguate garanzie secondo la vigente normativa europea e nazionale di riferimento, garanzie di cui andrà mantenuta adeguata documentazione da fornire, ove richiesto, a PENSPLAN CENTRUM;
- c) assicurare, per quanto di competenza, il corretto adempimento degli obblighi prescritti dal GDPR e dal Codice Privacy, secondo le modalità e le modulistiche fornite da PENSPLAN CENTRUM, con riferimento sia al rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza del trattamento, esattezza, limitazione della finalità e della conservazione, minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati raccolti ed utilizzati (art. 5 GDPR), sia alla corretta attuazione degli obblighi di informativa agli interessati e, ove necessario, di richiesta del loro consenso (art. 7 e Capo III GDPR), in relazione anche alla comunicazione dei dati alla REGIONE per finalità strettamente ed esclusivamente connesse e strumentali all'aggiornamento sulle provvidenze della REGIONE e alla loro attuazione in base alla Legge Regionale n. 3/1997;
- d) non divulgare o rendere noti a terzi i dati personali acquisiti in relazione alla prestazione dei SERVIZI di cui alla CONVENZIONE ed adottare le misure necessarie per assicurare la massima riservatezza dei dati acquisiti ed utilizzati nello svolgimento delle attività previste dalla CONVENZIONE;
- e) individuare le persone autorizzate al trattamento, che operano sotto l'autorità del PARTNER, nonché adottare le misure volte a (i) garantire l'assunzione da parte di tali persone di idonei obblighi di riservatezza in ordine ai dati personali trattati, (ii) fornire loro adeguate e documentate istruzioni circa il rispetto, in particolare, delle misure per la sicurezza dei dati e (iii) vigilare sull'osservanza, da parte delle persone autorizzate, delle istruzioni impartite per il trattamento dei dati personali e delle vigenti disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali;
- f) adottare le misure richieste per la sicurezza del trattamento, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, nonché dei provvedimenti prescrittivi del Garante per la protezione dei dati personali in tema di sicurezza dei dati ed amministratori di sistema tempo per tempo vigenti, e delle ulteriori misure idonee a salvaguardare l'integrità dei dati oggetto delle operazioni di trattamento, secondo le specifiche tecniche ed istruzioni impartite per iscritto da PENSPLAN CENTRUM, in relazione agli strumenti elettronici messi a disposizione ed, in particolare, alle apposite misure di autenticazione, autorizzazione e tracciamento previste per l'accesso alla piattaforma informatica CRM Infopoint ed alla relativa banca dati, informando tempestivamente PENSPLAN CENTRUM, qualora le misure adottate non fossero conformi e/o aggiornate rispetto alla normativa vigente ed alle prescrizioni ricevute;
- g) assistere PENSPLAN CENTRUM con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, e prestare ogni necessaria collaborazione al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III del GDPR;

- h) assistere PENSPLAN CENTRUM nel garantire il rispetto, per quanto di relativa competenza, degli obblighi in tema di sicurezza, notifica al Garante per la protezione dei dati personali di eventuali violazioni di dati personali e, se del caso, loro comunicazione agli interessati, nonché di valutazione di impatto sulla protezione dei dati ed eventuale consultazione preventiva, ai sensi degli artt da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dello stesso Responsabile, nonché delle documentate istruzioni via via impartite da PENSPLAN CENTRUM in relazione all'adempimento dei suddetti obblighi;
- i) provvedere, nel rispetto degli artt. 33 e 34 del GDPR ed al fine di consentire a PENSPLAN CENTRUM, quale Titolare o Responsabile del trattamento, la corretta applicazione della propria procedura interna per la notifica di eventuali violazioni di dati personali e, se del caso, la loro comunicazione agli interessati, qualora il PARTNER venga a conoscenza di una violazione dei dati personali trattati per conto di PENSPLAN CENTRUM (i.e. *"violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati"* ai sensi dell'art. 4, comma 1 n. 12 del GDPR, di seguito *"Data breach"* e/o *"violazione"*), ove tale violazione presenti una probabilità di rischio per i diritti degli interessati, a:
 - a. informare PENSPLAN CENTRUM senza ingiustificato ritardo, dopo essere venuto a conoscenza della violazione;
 - b. collaborare con PENSPLAN CENTRUM e, con riferimento alle attività di relativa competenza, fornire tutte le informazioni necessarie ed opportune per consentire a PENSPLAN CENTRUM di svolgere le attività di verifica e gestione della violazione e di adempiere, se del caso, all'obbligo di notifica della violazione al Garante per la protezione dei dati personali e di eventuale comunicazione agli interessati, fornendo a tal fine la necessaria assistenza;
 - c. adottare tempestivamente, anche su indicazione di PENSPLAN CENTRUM, tutte le misure idonee per porre rimedio alla violazione e per eliminare, ridurre o mitigare i possibili effetti negativi. A tale riguardo il PARTNER si impegna a fornire in forma scritta tutte le informazioni disponibili al momento ed i conseguenti eventuali aggiornamenti, relativi alla violazione, indicando i dati di contatto di un proprio responsabile/referente per questa attività ed inviando una comunicazione via PEC all'indirizzo: breach.pensplancentrum@pec.it, oppure, se impossibilitato, anticipando le informazioni disponibili al momento ai seguenti recapiti telefonici: *Pensplan – Area IT: - Telefono: 0471 317699*, a cui dovrà, comunque, far seguito l'invio della PEC ed i conseguenti eventuali aggiornamenti.
- j) informare tempestivamente PENSPLAN CENTRUM in caso di ricevimento di richieste di informazioni o documenti, accertamenti ed ispezioni, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità competente di controllo, o da parte delle competenti autorità amministrative, giudiziarie o di polizia giudiziaria, ove attinenti al trattamento dei dati personali connessi all'erogazione del SERVIZIO oggetto della CONVENZIONE, e collaborare con PENSPLAN CENTRUM alla predisposizione dei correlati riscontri, atti, documenti o comunicazioni;
- k) mettere a disposizione di PENSPLAN CENTRUM tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente documento ed alla vigente disciplina normativa in materia di

protezione dei dati personali, nonché consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, svolte da PENSPLAN CENTRUM o dai soggetti incaricati da quest'ultima;

- i) cancellare o, su richiesta di PENSPLAN, restituire alla stessa PENSPLAN CENTRUM tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei SERVIZI relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che la vigente normativa europea o nazionale preveda la conservazione dei dati da parte del PARTNER che, in tal caso, ne darà contestuale attestazione a PENSPLAN CENTRUM.
6. Con riferimento sempre al trattamento dei dati personali connesso alla prestazione dei SERVIZI di cui alla presente CONVENZIONE, PENSPLAN CENTRUM autorizza il PARTNER ad avvalersi di ulteriori responsabili individuati con successiva comunicazione da trasmettere a PENSPLAN CENTRUM, che potrà manifestare la sua opposizione entro 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione. Il PARTNER dichiara e garantisce che tali ulteriori responsabili presentano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire il rispetto delle disposizioni del GDPR e del Codice Privacy.
7. Il PARTNER si impegna, nell'ambito dei contratti od accordi stipulati con gli ulteriori responsabili di cui al precedente punto, a: (i) vincolare contrattualmente gli ulteriori responsabili al rispetto degli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali assunti dal PARTNER nei confronti di PENSPLAN CENTRUM, ove applicabili e pertinenti rispetto alle attività affidate agli ulteriori responsabili; (ii) custodire copia dei predetti contratti, accordi o documenti disciplinanti gli obblighi in materia di protezione dei dati personali, sottoscritti per presa visione ed accettazione da parte degli ulteriori responsabili e fornirne copia a PENSPLAN CENTRUM, se lo richiede; (iii) assumere nei confronti di PENSPLAN CENTRUM ogni responsabilità in ordine al rispetto dei predetti obblighi da parte degli ulteriori responsabili.
8. I SERVIZI possono comportare, al fine di una loro corretta evasione, il trattamento di dati di cui sono o diverranno titolari i fondi convenzionati con PENSPLAN CENTRUM. Le attività espletate – su mandato dell'aderente interessato – dagli Operatori sono idonee ad intervenire su tali dati, modificandone o integrandone il relativo contenuto. A tutela degli interessati e dei fondi pensione titolari dei dati, PENSPLAN CENTRUM può registrare e conservare le informazioni relative ad accessi, richieste ed attività dei singoli Operatori all'interno della piattaforma informatica JxInfopoint.
9. Il PARTNER si impegna, anche per conto dei propri dipendenti, collaboratori e/o rappresentanti, a manlevare e a tenere indenne PENSPLAN CENTRUM e i fondi convenzionati, rispetto ai danni e/o spese che dovessero loro derivare in conseguenza di controversie giudiziali o contestazioni stragiudiziali di qualsiasi natura originate dalla violazione dell'obbligo di riservatezza da parte del PARTNER, nonché dalla violazione degli altri obblighi assunti da quest'ultimo in virtù della conferita designazione di responsabile e/o sub-responsabile del trattamento dei dati personali degli utenti dei servizi erogati in qualità di Pensplan Infopoint.
10. Il PARTNER si impegna a collaborare per l'adempimento degli obblighi di informativa da rendere agli utenti dei SERVIZI ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, in relazione al trattamento dei dati personali effettuato da PENSPLAN CENTRUM, in qualità di Titolare del trattamento, anche per la finalità inerente lo svolgimento di indagini di customer satisfaction di cui all'art. 5, comma 2 lett. b) della presente CONVENZIONE, nonché per comunicazioni ed aggiornamenti in materia di previdenza e welfare complementare in ambito regionale, che potranno essere effettuati da PENSPLAN CENTRUM mediante

telefono, e-mail, SMS o servizi di messaggistica (ad es. WhatsApp, Telegram, ecc.). A tal fine, il PARTNER si impegna:

- a fornire agli utenti dei SERVIZI l'informativa sul trattamento dei dati personali adottata da PENSPLAN CENTRUM (Allegato 6), provvedendo a raccogliere il loro eventuale consenso ad essere successivamente contattati da PENSPLAN CENTRUM;
- ad adottare idonee procedure documentate che tengano conto dei vari canali di contatto ed aventi lo scopo di disciplinare la prassi di consegna, da parte dei propri Operatori, della citata informativa nonché la raccolta dell'eventuale consenso degli utenti dei SERVIZI.

In particolare, per la consegna dell'Informativa agli utenti dei SERVIZI e la raccolta dell'eventuale consenso, il PARTNER si impegna:

- in caso di presenza fisica dell'utente, a consegnare a quest'ultimo l'informativa cartacea raccogliendone l'eventuale consenso ad essere successivamente contatto da PENSPLAN CENTRUM;
- in caso di contatto da parte dell'utente mediante canale telefonico, a fornire all'utente, tramite lettura da parte dei propri Operatori del testo predisposto da PENSPLAN CENTRUM (Allegato 7), una sintesi dell'Informativa adottata da PENSPLAN CENTRUM raccogliendone l'eventuale consenso ed invitando l'utente a consultare l'informativa completa pubblicata sul sito istituzionale di PENSPLAN CENTRUM – sezione Privacy al seguente link <https://www.pensplan.com/it/privacy.asp#collapse2163>;
- in caso di contatto da parte dell'utente mediante canale e-mail, a fornire a quest'ultimo, tramite comunicazione e-mail, una sintesi dell'informativa adottata da PENSPLAN CENTRUM secondo il testo predisposto dalla stessa (Allegato 7A), raccogliendo l'eventuale consenso ed invitando l'utente a consultare l'informativa completa pubblicata sul sito istituzionale di PENSPLAN CENTRUM – sezione Privacy al seguente link <https://www.pensplan.com/it/privacy.asp#collapse2163>;

11. PENSPLAN CENTRUM prende atto che il PARTNER effettua il trattamento dei dati personali relativi agli esponenti e ai dipendenti della stessa, esclusivamente con riferimento alla stipula della CONVENZIONE, per la sua esecuzione e gestione, secondo i termini e le modalità indicate nell'Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, (pubblicata sul sito al seguente link: <https://patronatoinpal.it/privacy-policy>). A tale riguardo, PENSPLAN CENTRUM si impegna a fornire ai soggetti interessati coinvolti, come sopra individuati, la predetta Informativa."

Art. 11: (Responsabili della CONVENZIONE)

1. Per tutto quanto attiene all'applicazione della CONVENZIONE, alla successiva modifica e/o integrazione dei relativi allegati ed alla realizzazione e prestazione dei SERVIZI da parte degli Operatori, i Responsabili nominati dalle PARTI sono:
 - a) per PENSPLAN: Responsabile dell'Area Welfare Management
 - b) per il PARTNER – per il territorio provinciale di Trento: XXXXXXXXXX
2. I Responsabili sono i soggetti per il cui tramite vengono inoltrate le comunicazioni tra le PARTI. In particolare ogni atto o documento ricevuto dal Responsabile si intende ricevuto da PENSPLAN CENTRUM, e ogni atto o documento ricevuto dal Responsabile si intende ricevuto dal PARTNER. L'invio di ogni comunicazione ai Responsabili si intende validamente effettuato ai seguenti indirizzi:

Pensplan Centrum S.p.A.
Via della Rena, 26
39100 - BOLZANO (BZ)
Email: infopoint@pensplan.com
PEC: pensplancentrum@pec.it

Per il territorio provinciale di Trento:
Sede Provinciale INPAL
Piazza Ezio Mosna n. 12
38122 TRENTO (TN)
Email: trento@patronatoinpal.it
PEC: trento@pec.patronatoinpal.it

3. Ciascuna PARTE potrà modificare il nominativo del proprio Responsabile mediante comunicazione scritta, inviata all'altra PARTE con lettera raccomandata A.R./PEC/E-mail.
4. I suddetti Responsabili dovranno cooperare per migliorare le condizioni di svolgimento delle attività oggetto della presente CONVENZIONE e per risolvere eventuali problemi che potrebbero sorgere nel corso dell'esecuzione della CONVENZIONE.

Art. 12: (Controversie)

1. La presente CONVENZIONE è redatta, regolata ed interpretata secondo la legge italiana.
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, e validità della presente CONVENZIONE sarà competente in via esclusiva il Foro di Bolzano.

Art. 13: (Manleva)

1. Il PARTNER si impegna a svolgere tutti i SERVIZI di cui alla CONVENZIONE con la massima diligenza e professionalità, nel rispetto delle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti.
2. Il PARTNER dichiara e garantisce di tenere indenne e manlevare PENSPLAN CENTRUM, nonché i soggetti ad esso collegati o da esso controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti, nonché qualsivoglia suo partner, e i fondi convenzionati da qualsiasi responsabilità e/o obbligo risarcitorio, incluse le ragionevoli spese legali, che possano derivare da un inesatto adempimento delle obbligazioni a carico del PARTNER medesimo ai sensi e per gli effetti della presente CONVENZIONE, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche all'immagine, subiti da PENSPLAN.

Art. 14: (Subaffidamento a terzi - Cessione della CONVENZIONE)

1. Il PARTNER provvederà direttamente con i propri Operatori allo svolgimento delle attività necessarie all'esecuzione della presente CONVENZIONE.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 che precede, non è in alcun caso consentito al PARTNER subaffidare a terzi in tutto o in parte le attività necessarie all'esecuzione della presente CONVENZIONE.
3. Il PARTNER non potrà cedere la presente CONVENZIONE a terzi, salvo preventivo assenso scritto di PENSPLAN. In caso di preventivo assenso scritto di PENSPLAN CENTRUM, la cessione dovrà essere effettuata, a pena di nullità, in forma scritta.
4. La violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 3 che precedono costituisce inadempimento contrattuale del PARTNER e causa di risoluzione ai sensi ed agli effetti dell'art. 1456 c.c. della presente CONVENZIONE determinando per l'effetto la revoca dell'adesione del PARTNER alla rete Pensplan Infopoint. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite (art. 1458, comma 1 c.c.).

Art. 15: (Modello Organizzativo ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Codice di comportamento e Sistema Antiriciclaggio)

1. Il PARTNER dichiara di aver preso atto e di conoscere il contenuto del "Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001", del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza e del "Codice di comportamento" adottati da PENSPLAN CENTRUM, e si impegna, per tutta la durata del rapporto contrattuale, ad attenersi a quanto contenuto nei documenti sopra citati ed a farli conoscere nonché a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci, consulenti e chiunque partecipi all'esecuzione della presente CONVENZIONE, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento pienamente conforme. Il Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001, il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza e il Codice di Comportamento sono consultabili dal sito istituzionale della Società ai seguenti link:
 - <https://trasparenza.pensplan.com/index.php?page=moduli&mod=6&parent=1&node=5>
 - <https://trasparenza.pensplan.com/index.php?page=moduli&mod=6&parent=1&node=10&tab=5&type=card&action=view&id=127>
 - <https://trasparenza.pensplan.com/index.php?page=moduli&mod=6&parent=1&node=10&type=card&tab=5>
2. Il PARTNER dichiara di essere stato informato che PENSPLAN CENTRUM è tenuta ad assolvere agli obblighi connessi alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n. 231/2007 e s.m e che, a tal fine, ha adottato un "Sistema Antiriciclaggio".
3. Il PARTNER dichiara, inoltre, di non aver affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso PENSPLAN CENTRUM negli ultimi tre anni.
4. L'osservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce elemento essenziale, nell'interesse di PENSPLAN CENTRUM, delle obbligazioni assunte dal PARTNER anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile. Pertanto, la violazione di uno solo degli obblighi risultanti dalla documentazione sopra citata, che sia attinente all'oggetto della presente CONVENZIONE, costituisce grave inadempimento alla presente CONVENZIONE, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla facoltà di risoluzione di diritto del rapporto in essere, impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

Art. 16: (Disposizioni varie)

1. La presente CONVENZIONE annulla e sostituisce tutti i precedenti accordi e/o pattuizioni eventualmente intercorrenti tra le PARTI. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di contributo una tantum o rimborsi spese in base a pregresse convenzioni sottoscritte fra le PARTI si intendono considerati nella quantificazione degli importi dovuti in base alla CONVENZIONE e pertanto da questi sostituiti e non più dovuti.
2. L'incompletezza o la nullità parziale della presente CONVENZIONE non determineranno la sua invalidità, nullità o la sua inefficacia e le PARTI si attiveranno per eliminarne eventuali carenze e lacune.
3. Il PARTNER dichiara che i rimborsi spese dovuti in forza della presente CONVENZIONE sono da considerarsi esclusi dall'ambito di applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'IVA, per mancanza del presupposto soggettivo di cui all'art. 4 del citato decreto; più in particolare il PARTNER precisa che l'attività oggetto della presente CONVENZIONE non viene svolta nell'esercizio di impresa commerciale.

Art. 17: (Rinvio)

1. Per quanto non espressamente contemplato dalla presente CONVENZIONE si fa rinvio alle leggi vigenti, in particolare alle disposizioni contenute nel codice civile, in quanto applicabili.

ALLEGATI:

- Allegato 1: Lista delle sedi Pensplan Infopoint presenti sul territorio
- Allegato 2: Linee guida allestimento Pensplan Infopoint
- Allegato 3: Servizi prestati dalla rete Pensplan Infopoint
- Allegato 4: Contributo una tantum ex art. 6 comma 3
- Allegato 5: Informativa sul trattamento dei dati personali – Pensplan Infopoint (PARTNER) (Artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali)
- Allegato 5A: Informativa sul trattamento dei dati degli Operatori Pensplan Infopoint (Artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali)
- Allegato 6: Informativa sul trattamento dei dati personali degli utenti e dei servizi resi dai Pensplan Infopoint per conto di Pensplan Centrum S.p.A. (Artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali)
- Allegato 7: Contatto telefonico: testo Operatore Pensplan Infopoint, sintesi Informativa sul trattamento dei dati personali degli utenti dei servizi resi dai Pensplan Infopoint per conto di Pensplan Centrum S.p.A. (Artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali)
- Allegato 7A: Contatto tramite e.mail: testo integrativo dell'e.mail, sintesi Informativa sul trattamento dei dati personali degli utenti dei servizi resi dai Pensplan Infopoint per conto di Pensplan Centrum S.p.A. (Artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali)

(luogo e data)



Matteo Migazzi
18.11.2025
20:08:47
GMT+01:00

Pensplan Centrum S.p.A.

Matteo Migazzi

(luogo e data)



Firmato
digitalmente da
PASQUALE
SANTOIANNI
C: IT

Pasquale Santoianni

Patronato INPAL

APPROVAZIONE CLAUSOLE EX ART.1341 E 1342 C.C.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., Pasquale Santoianni dichiara di aver letto attentamente e di approvare specificamente i seguenti artt.: 3 (Obblighi a carico del PARTNER), 4 (Obblighi a carico di PENSPLAN CENTRUM), 5 (Diritti delle PARTI), 6 (Contributo e Rimborso spese), 7 (Modalità di pagamento del Contributo e del Rimborso spese), 9 (Durata), 10 (Riservatezza e trattamento dei dati personali), 12 (Controversie), 13 (Manleva), 14 (Sub-affidamento - Cessione della CONVENZIONE), 15 (Modello Organizzativo ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e Codice di comportamento) e 16 (Disposizioni varie).

(luogo e data)



Firmato
digitalmente da
PASQUALE
SANTOIANNI
C: IT

Pasquale Santoianni

Patronato INPAL